

Bruxelles, 5 aprile 2017  
(OR. en)

7928/17

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0135 (NLE)**

---

**MAR 66  
TRANS 133  
ENV 325  
JUSTCIV 74  
OMI 16**

#### **NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	11330/16 MAR 199 TRANS 307 ENV 504 JUSTCIV 193
n. doc. Comm.:	10248/15 JUSTCIV 155 TRANS 220
Oggetto:	Progetto di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile – Adozione

---

#### **INTRODUZIONE**

1. Il 22 giugno 2015 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto.
2. La proposta autorizza gli Stati membri a ratificare e ad aderire al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 ("convenzione HNS del 1996").

3. La convenzione HNS del 1996 è stata adottata nel 1996 per consentire l'indennizzo delle vittime di incidenti che implicano sostanze pericolose e nocive, come le sostanze chimiche. La convenzione HNS del 1996 si basa sugli stessi principi che disciplinano le convenzioni internazionali sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. Tuttavia, essa va molto più in là in quanto copre non solo i danni dovuti ad inquinamento ma anche i rischi di incendio e di esplosione, inclusi i casi di decesso o di lesioni personali nonché la perdita di beni o i danni materiali. La decisione n. 2002/971/CE<sup>1</sup> del Consiglio ha autorizzato gli Stati membri a procedere alla ratifica della convenzione HNS del 1996 o ad aderirvi.
4. Per mancanza di ratifiche la convenzione HNS del 1996 non è entrata in vigore e, di conseguenza, è stato elaborato il protocollo del 2010, sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima internazionale ("IMO"), per affrontare i problemi di ordine pratico che avevano impedito a numerosi Stati di ratificare la convenzione HNS del 1996.
5. Il protocollo del 2010 sostituisce la convenzione HNS del 1996 e parti di esso rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione in materia di trasporti marittimi. Pertanto, gli Stati membri devono essere autorizzati a ratificare il protocollo del 2010 o ad aderirvi.
6. Come nel caso della convenzione HNS del 1996, il protocollo del 2010 contiene disposizioni che incidono sulle norme di diritto derivato dell'Unione concernenti la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Tali materie sono disciplinate da una proposta distinta di decisione del Consiglio, da adottarsi parallelamente alla decisione in oggetto.

## LAVORI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO

7. La proposta è stata esaminata dal gruppo "Trasporti marittimi" in varie riunioni nel corso del secondo semestre del 2015.
8. Il 10 dicembre 2015 il Consiglio ha raggiunto un accordo di massima sul progetto di decisione del Consiglio e ha deciso di trasmetterlo al Parlamento europeo per approvazione<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Decisione 2002/971/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS) (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 55).

<sup>2</sup> Doc. 13142/15.

9. La Commissione ha formulato una dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio in tale occasione<sup>3</sup>.
10. Il 17 dicembre 2015 il progetto di decisione del Consiglio è stato trasmesso al Parlamento europeo per approvazione.

### **LAVORI NELL'AMBITO DEL PARLAMENTO EUROPEO**

11. La commissione competente del Parlamento, la commissione giuridica (JURI), ha nominato il sig. Pavel Svoboda (PPE-CZ) quale relatore.
12. L'8 giugno 2016 il Parlamento ha adottato una risoluzione recante raccomandazioni al Consiglio e alla Commissione su taluni aspetti del progetto di decisione del Consiglio<sup>4</sup>.
13. Il 5 aprile 2017 il Parlamento ha infine deciso di approvare il progetto di decisione del Consiglio.

### **CONCLUSIONE**

14. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio ad adottare la decisione il cui testo, messo a punto dei giuristi-linguisti, figura nel documento 13806/15.

---

<sup>3</sup> Doc. 13142/15 ADD 1.

<sup>4</sup> Doc. 11062/16 + COR 1.